



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Chiarimento su art. 117 del Codice della Strada.

ALL'UNASCA – SEDE NAZIONALE
unasca@pec.unasca.it

ROMA

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Disciplina amministrativa dei veicoli e dei conducenti attuazione della
normativa di settore nazionale e comunitaria
dg.mot-div5@pec.mit.gov.it

ROMA

AI SIGNORI DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

Si fa riferimento alla nota prot. n. 364/SNA/lb del 09 giugno 2023 di codesta Associazione con la quale è stato richiesto un chiarimento sull'operatività della limitazione imposta dal comma 2-bis dell'articolo 117 del codice della strada.

L'articolo 117 del codice della strada, prevede due tipi di limitazioni: per i primi tre anni dal conseguimento della patente, relativamente alla velocità¹ e, in aggiunta, per il primo anno, relativamente alla potenza specifica del veicolo².

Il tenore letterale della norma si riferisce esclusivamente alle patenti di guida di categoria B, non prevedendo limitazioni per le categorie superiori³.

¹ I titolari di patente di categoria A2, A, B1 e B, per i primi 3 anni dal conseguimento della patente, non possono guidare a velocità superiore a 100 km/h sulle autostrade e 90 km/h sulle strade extraurbane principali, indipendentemente da tipo, cilindrata o potenza del veicolo condotto.

² I titolari di patente di categoria B, per il primo anno dal rilascio della patente, non possono guidare autoveicoli diversi dalle autovetture, aventi potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t, oppure, per le autovetture a motore termico, potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e/o, comunque potenza massima pari o superiore a 70 kW.

³ Articolo 117 comma 2/bis del Codice della Strada.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE
COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
Servizio Polizia Stradale

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, è ragionevole ritenere che, nel caso prospettato, il titolare di patente di Guida di categoria BE⁴ possa condurre gli autoveicoli per i quali è prevista la patente di guida di categoria B senza i limiti indicati all'articolo 117 comma 2 bis del codice della strada.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
Mastrapasqua

Def^{cl}

AB

⁴ Ai sensi della direttiva 2006/126/CE la patente di categoria BE è autonoma e distinta dalla categoria B, anche se il suo conseguimento è subordinato al possesso della patente di categoria B.